

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cadmio e ossido di cadmio

[notificata con il numero C(2008) 2243]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/446/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 793/93 del Consiglio ⁽³⁾, e ha proposto una strategia per limitare tali rischi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

(2) Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) è stato consultato e ha espresso pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet del comitato scientifico.

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽²⁾:

(3) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione ⁽⁴⁾.

— cadmio,

(4) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

— ossido di cadmio.

(5) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

Lo Stato membro relatore, designato a norma dei citati regolamenti, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE)

(6) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

CADMIO

(N. CAS: 7440-43-9; n. Eines: 231-152-8)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2, 3, 4)

1. I datori di lavoro che fanno uso di cadmio per usi indicati come rischiosi nella valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cadmio, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
3. Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.
4. Tutte le informazioni disponibili, compresi dati futuri relativi all'acqua dolce, dovrebbero essere tenute in considerazione per la redazione di standard di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

SEZIONE 2

OSSIDO DI CADMIO

(N. CAS: 1306-19-0; n. Eines: 215-146-2)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (5) e per l'ambiente (6, 7, 8)

5. I datori di lavoro che fanno uso di ossido di cadmio per usi indicati come rischiosi nella valutazione dei rischi dovreb-

bero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.

6. Ai sensi della direttiva 2008/1/CE, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cadmio, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
7. Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.
8. Tutte le informazioni disponibili, compresi dati futuri relativi all'acqua dolce, dovrebbero essere tenute in considerazione per la redazione di standard di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

SEZIONE 3

DESTINATARI

9. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/Ce (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).